



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 339 del 29-03-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

**Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - SCHEDE FAST EDIFICIO NON
UTILIZZABILE - FG. 49 PART. 110 SUB. 2-3 - SITO IN LOCALITA'
FORNACE. PROPRIETA' SIG.RA CHERUBINI ANNA, CHERUBINI
LORENZO E ALTRI.**

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati

nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTA la “**scheda FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l’agibilità sintetica post-terremoto” della Protezione Civile, *allegata alla presente ordinanza*, redatta dalla **squadra MR3270 – scheda n. 1 del 28.03.2018**, relativa all’edificio sito a Camerino in Loc. Fornace, distinto al **FG. 49 PART. 110 SUB 2**, come identificato nella scheda, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- Sig.ra **CHERUBINI ANNA**, residente in Largo Gregorio XIII, snc – 62039 Visso (MC), C.F.: CHRNNA88E43B474W;
- Sig. **CHERUBINI LORENZO**, residente in SP 130 Ussita - Castelsantangelo, snc – 62039 Ussita (MC), C.F.: CHRLNZ86S04B474S;
- Sig. **CHERUBINI MARCO**, residente in Via Giuseppe Rosi, 25 – 62039 Visso (MC), C.F.: CHRMRC76S18B474T;
- Sig. **CHERUBINI STEFANO**, residente in Via Giuseppe Rosi, 25 – 62039 Visso (MC), C.F.: CHR SFN82P30I156Q;
- **SOCIETA’ AGRICOLA TROTICOLTURA CHERUBINI SNC DI CHERUBINI STEFANO E LORENZO & C.**, con sede in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, snc – 62039 Visso (MC), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Cherubini Stefano C.F.: CHR SFN82P30I156Q, domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

che si conclude con il seguente giudizio: **Edificio NON UTILIZZABILE.**

VISTA la “**scheda FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l’agibilità sintetica post-terremoto” della Protezione Civile, *allegata alla presente ordinanza*, redatta dalla **squadra MR3270 – scheda n. 2 del 28.03.2018**, relativa all’edificio sito a Camerino in Loc. Fornace, distinto al **FG. 49 PART. 110 SUB 3**, come identificato nella scheda, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- Sig.ra **CHERUBINI ANNA**, residente in Largo Gregorio XIII, snc – 62039 Visso (MC), C.F.: CHRNNA88E43B474W;
- Sig. **CHERUBINI LORENZO**, residente in SP 130 Ussita - Castelsantangelo, snc – 62039 Ussita (MC), C.F.: CHRLNZ86S04B474S;
- Sig. **CHERUBINI MARCO**, residente in Via Giuseppe Rosi, 25 – 62039 Visso (MC), C.F.: CHRMRC76S18B474T;
- Sig. **CHERUBINI STEFANO**, residente in Via Giuseppe Rosi, 25 – 62039 Visso (MC), C.F.: CHR SFN82P30I156Q;
- **SOCIETA’ AGRICOLA TROTICOLTURA CHERUBINI SNC DI CHERUBINI STEFANO E LORENZO & C.**, con sede in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, snc – 62039 Visso (MC), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Cherubini Stefano C.F.: CHR SFN82P30I156Q, domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

che si conclude con il seguente giudizio: **Edificio NON UTILIZZABILE.**

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l’incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato/porzione di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell'edificio/porzione oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

D I C H I A R A

- Che l'edificio sito a Camerino in località Fornace, distinto al **FG. 49, PART. 110, SUB 2**, è **"Edificio NON UTILIZZABILE"**, come identificato nella scheda FAST redatta dalla squadra MR3270 – scheda n. 1 del 28.03.2018, che si allega alla presente, inibendone pertanto l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.
- Che l'edificio sito a Camerino in località Fornace, distinto al **FG. 49, PART. 110, SUB 3**, è **"Edificio NON UTILIZZABILE"**, come identificato nella scheda FAST redatta dalla squadra MR3270 – scheda n. 2 del 28.03.2018, che si allega alla presente, inibendone pertanto l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

O R D I N A

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio/porzione sopra indicata ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;
- 2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

COMUNICA

Che l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 dicembre 2016 all'art. 1 c. 2 dispone che entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento sindacale la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili è ricondotta all'attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione; i proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati "non utilizzabili" dopo le verifiche con scheda speditiva Fast, che si allega, incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes.

DISPONE

Per gli uffici competenti:

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in Loc. Fornace, distinto al **FG. 49, PART. 110, SUB 2-3**;
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietari a:
 - *Sig.ra CHERUBINI ANNA*, residente in Largo Gregorio XIII, snc – 62039 Visso (MC), C.F.: CHRNNA88E43B474W;
 - *Sig. CHERUBINI LORENZO*, residente in SP 130 Ussita - Castelsantangelo, snc – 62039 Ussita (MC), C.F.: CHRLNZ86S04B474S;
 - *Sig. CHERUBINI MARCO*, residente in Via Giuseppe Rosi, 25 – 62039 Visso (MC), C.F.: CHRMRC76S18B474T;
 - *Sig. CHERUBINI STEFANO*, residente in Via Giuseppe Rosi, 25 – 62039 Visso (MC), C.F.: CHRSMN82P30I156Q;
 - *SOCIETA' AGRICOLA TROTICOLTURA CHERUBINI SNC DI CHERUBINI STEFANO E LORENZO & C.*, con sede in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, snc – 62039 Visso (MC), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Cherubini Stefano C.F.: CHRSMN82P30I156Q, domiciliato per la carica presso la sede legale della società.
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Servizio Protezione Civile Regionale – pec: regione.marche.protciv@emarche.it
 - Polizia Locale
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Marco Orioli, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede dell'U.T.C. in Via Le Mosse n. 10.

R E N D E N O T O

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA